

Obblighi e responsabilità del concessionario
Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
 - nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le quote sia altimetriche che planimetriche fissate nel verbale di allineamento redatto dai tecnici comunali e parte integrante della presente concessione.
- Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.
- Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
 - 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
 - 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
 - 4) la data e il numero della presente concessione;
 - 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n.319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque d'inquinamento; 30 aprile 1976, n.373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n.615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n.186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 30.8.1979 ED ULTIMATI, E RESI ABITABILI O AGIBILI ENTRO IL 30.8.1981
I LAVORI DEBONO ESSERE INIZIATI ENTRO IL 30.8.1979

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà dal pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Caratteristiche della concessione
La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Numero Concessione		
A	M	Progr.
78	7	19
del <u>2.2.AGO.1978</u>		



N...14672.....prot.Generale in data ..27.Apr.1978.....

N....1984.....Prot. Ripartiz. in data ...3.Mag.1978.....

Ditta: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI MASSA CARRARA

C.F. 00093790459



COMUNE DI MASSA

Provincia di Massa Carrara

CONCESSIONE

PER ESECUZIONE DI OPERE AI SENSI DELLA LEGGE 28.1.1977, N/° 10

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario;

Visto il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17.8.1942, n.1150, e la legge 6.8.1967, n.765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n.10;

Viste le norme generali per l'Igiene del lavoro, emanate con D.P.R.19.3.1956, n.303;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale;

Visto il nulla-osta dei Vigili del Fuoco;

Visto il Verbale di determinazione dei punti fissi; l'assunzione della
Direzione dei lavori da parte dell'arch.Dino Geloni; la delibera-
zione del Consiglio Comunale del 30.3.1978 atto n°178.

Massa,2.2.AGO.1978....

IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Massa,31.06.1978.....

IL CONCESSIONARIO

Vista la domanda in data 27.4.1978 presentata da llo Istituto Autonomo Case Popolari Massa Carrara registrata il 27.4.1978 al prot. Generale n. 14672, con la quale viene chiesta la concessione per la costruzione di un edificio di edilizia economica e popolare, fabbricato "A"

sull' area ~~distinto~~ fabbricato distinto in catasto terreni del Comune alla sez. == foglio == mapp. lotti 6-11 della superficie complessiva di mq. == posti in Massa Via Matteoni-Comprensorio Zonale "Poggi" P.E.

Preso atto che:

- a) il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area come risulta da (o)
- b) il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi della legge 4.1.1968, n.15, presso il Comune in data (o)

ESPRONE:

Al ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI MASSA CARRARA residente in Carrara Via Roma n. 30 è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di costruzione di un edificio di edilizia economica e popolare, fabbricato "A"

secondo il progetto costituito di n. 3 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

CONDIZIONI:

- ☐ A) Concessione a titolo gratuito.
Trattandosi di caso previsto dall'art.9, 1° comma lettera), della legge 28.1.1977, n.10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

- ☐ B) Concessione per edilizia convenzionata (artt. 7 e 8 - l.28.1.1977, n.10).
La presente concessione è rilasciata ai sensi di legge, sulla base della allegata convenzione, che ne fa parte integrante, in cui il concessionario si impegna a praticare i prezzi di vendita e i canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune in data .

- ☒ C) Contributo per il rilascio della concessione.

- ☒ 1) Il contributo che il concessionario deve corrispondere per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai termini dell'articolo 3 e degli artt. 5, 9, 2° comma; 10 della legge 28.1.1977, n.10 è determinato nella misura di £. (c) (diconsi lire) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del del Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come a quietanza n. del

- ☒ 2) La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art.6 della legge 28.1.1977, n.10 è determinata in li (o) (diconsi lire) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella delibera consiliare n. del
- ☐ 3) Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di urbanizzazione, a realizzare o testualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto, e a cedere al Comune entro i le relative aree, nonché mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indicata nella planimetria che forma parte integrante del progetto e che vengono complessivamente valutati in £. (diconsi lire)

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di £. (diconsi lire) rilasciata da

La somma di £. (diconsi lire) del è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza N. del

- 4) Il mancato versamento dei contributi di cui all'art.3 legge 28.1.1977, n.10 sopra descritti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art.15 della citata legge.

(In sede di prima applicazione, fino all'approvazione delle apposite tabelle regionali, si adottano le disposizioni di cui le Deliberazioni n.118 del 24.3.1976 e n.217 del 29.4.1975, salvo successivi congruagli)..

Prescrizioni speciali:

(o) Relativamente al contributo di cui all'art.3 della Legge 28.1.1977 n°10 e alla disponibilità dell'area, la validità della presente Concessione Edilizia resta condizionata alla stipulazione della apposita Convenzione ai sensi della Legge 22.10.1971 n°865 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto i lavori di costruzione potranno avere inizio soltanto dopo la avvenuta stipulazione della suaccitata Convenzione.

Redatto da:

il 28.7.78

Visto:

Visto:

INTESSIONE ATTENDANTIA